

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2754

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANONE, BOZZI, COSTA, MALAGODI, MAZZARINO ANTONIO*Presentata il 27 febbraio 1970*

Norme in materia di politica energetica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Di fronte alla prospettiva di un sempre maggiore costo e difficoltà dei rifornimenti petroliferi si pone l'esigenza di mettere in cantiere in tempi brevi una politica energetica organica che consenta di diminuire l'eccessiva e quindi pericolosa dipendenza del nostro Paese dai rifornimenti petroliferi e di reperire le quote aggiuntive di energia che saranno necessarie per assicurare la ripresa dello sviluppo economico ed il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

Per conseguire questi obiettivi noi liberali crediamo sia necessario portare avanti contemporaneamente più azioni coordinate in vari settori:

a) innanzitutto riteniamo necessario dare un impulso vigoroso alla ricerca scientifica nel campo delle fonti di energia rinnovabili, con particolare riferimento all'energia solare dal cui impiego su vasta scala potranno venire interessanti contributi alla produzione di energia;

b) in secondo luogo riteniamo necessario liberalizzare ed incentivare l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili anche per la produzione di energia elettrica. A tale scopo il progetto liberale prevede cospicui incentivi fiscali;

c) in terzo luogo crediamo indispensabile incoraggiare il miglioramento dell'isolamento termico degli edifici esistenti.

Come noto, per il miglioramento dell'isolamento termico dei nuovi edifici si è provveduto con la legge 30 aprile 1976, n. 373, ma, per avere effetti apprezzabili ai fini del risparmio dell'energia necessaria al riscaldamento, occorre incidere sull'edificato che, non bisogna dimenticare, è stato realizzato, per una parte cospicua, in epoche in cui, per il basso costo della energia, poco ci si è preoccupati dell'isolamento.

A tale scopo il progetto di legge liberale prevede detrazioni fiscali per chi migliorerà l'isolamento dei propri immobili;

d) infine, nel breve e medio periodo, vi è la necessità di ricorrere in parte alla produzione di energia nucleare per fronteggiare l'aumento inevitabile dei consumi senza rendere l'economia nazionale sempre più tributaria verso le importazioni di olii combustibili. Per questo occorre portare avanti celermente un limitato programma di centrali elettronucleari allo scopo di assicurare la copertura degli incrementi dei consumi energetici, in attesa che maturino nuove tecnologie che permettano di utilizzare su grande scala le fonti energetiche rinnovabili di impatto ambientale sicuramente meno rischioso.

I liberali ritengono però che la realizzazione delle centrali elettronucleari vada fatta chiamando le regioni, i comuni e le province a partecipare alle decisioni relative alla localizzazione degli impianti elettronucleari ed evitando discriminazioni a danno di alcune regioni e comuni.

Per conseguire questi obiettivi il presente progetto di legge intende sostituire in larga misura la legge 2 agosto 1975, n. 393, legge che alla prova dei fatti si è rivelata inidonea a consentire, consensualmente agli enti locali interessati, una rapida realizzazione di un programma di centrali elettronucleari e che opera discriminazioni a danno di alcune regioni fissando a priori alcune localizzazioni specifiche.

Le caratteristiche principali del presente progetto sono le seguenti:

eliminare le discriminazioni a danno di alcune regioni previste nella legge 2 agosto 1975, n. 393, prevedendo il medesimo *iter* e i medesimi adempimenti per tutte le localizzazioni di centrali elettronucleari;

prevedere un *iter* il più possibile breve e rapido per la determinazione dei siti delle centrali;

chiamare in causa le regioni e gli enti locali nelle fasi decisionali della procedura per le localizzazioni;

prevedere la possibilità di interventi sostitutivi degli organi centrali nel caso le regioni ed enti locali non rispettino i tempi; ciò al fine di assicurare procedure il più possibile celeri; eliminando così

uno dei principali difetti della legge 2 agosto 1975, n. 393, la eccessiva macchinosità e quindi tempi eccessivamente lunghi;

istituire comitati di garanti a livello regionale, con compiti di sorveglianza e di tutela dell'ambiente e della sicurezza delle persone, nominati in modo da rappresentare tutti gli enti locali interessati alle localizzazioni di centrali e da assicurare il necessario supporto tecnico-scientifico;

prevedere una migliore informazione che, al di là di eccessive e spesso interessate tendenze allarmistiche od eccessivamente ottimistiche, informi in maniera equilibrata i cittadini sui reali e comprovati effetti degli insediamenti di centrali elettronucleari sul territorio in cui si vanno ad inserire.

Illustriamo qui di seguito i singoli articoli che compongono il progetto di legge.

Articolo 1. — L'articolo prevede la concessione di un contributo straordinario di 400 miliardi in 5 anni al Consiglio nazionale delle ricerche allo scopo di intraprendere o sviluppare programmi di ricerca ed applicazione nel campo delle fonti di energia rinnovabili.

Viene previsto uno stanziamento così cospicuo in quanto questo settore della ricerca assume un'importanza strategica per l'economia italiana tale da giustificare un notevole impegno finanziario.

Sono stati previsti stanziamenti crescenti nel tempo allo scopo di consentire di ampliare via via l'area della ricerca e di coprire l'aumento dei costi.

Articolo 2. — La norma stabilisce il principio della completa libertà della utilizzazione dell'energia solare e delle altre fonti di energia rinnovabili, nel solo rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti.

Articolo 3. — L'articolo prevede la liberalizzazione della produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili, per autoconsumo, senza limiti di potenza installata.

L'aver circoscritto all'autoconsumo la possibilità di produrre energia elettrica dalle fonti rinnovabili non implica nessun riconoscimento positivo nei confronti della nazionalizzazione dell'industria elettrica.

Articoli 4 e 5. — Le norme introducono cospicui incentivi fiscali per la realizzazione di impianti che utilizzino fonti di energia rinnovabili.

Articolo 6. — L'articolo affronta il difficile problema del miglioramento dell'isolamento termico del patrimonio edilizio esistente, a tale scopo viene introdotto un incentivo fiscale per la realizzazione di opere rivolte a migliorare l'isolamento termico degli immobili e quindi a ridurre i consumi per il riscaldamento.

Articolo 7. — L'articolo fissa il principio che le centrali nucleari possono essere realizzate solo nei siti previsti nella carta dei siti redatta dal CNEN, d'intesa con le regioni e l'ENEL ai sensi dell'articolo 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Articolo 8. — La norma è diretta a consentire al CNEN e all'ENEL l'esecuzione di indagini nelle località incluse nella carta nazionale dei siti idonei, al fine di accertare la effettiva idoneità degli stessi.

Articolo 9. — L'articolo prevede che dopo un mese dalla data di approvazione della presente legge il CIPE ripartisca il numero di centrali nucleari già previsto dal programma energetico nazionale tra le grandi aree geografiche del paese: Italia settentrionale, centrale, meridionale e insulare. In tal modo vengono solo precisate da parte del potere centrale le necessità di nuove centrali elettronucleari nelle grandi aree del paese, senza che siano compiute scelte specifiche sulle localizzazioni.

Articolo 10. — Si tratta di un articolo politicamente assai qualificante che prevede la costituzione presso il Ministero dell'industria di una Commissione per la localizzazione delle centrali elettronucleari,

composta dai presidenti delle giunte regionali e da 10 membri designati dall'ANCI e 10 membri designati dall'UPI in modo che siano rappresentate tutte le regioni e tutti i partiti politici presenti in Parlamento.

Tale Commissione ha il compito di esprimere, entro tre mesi dall'approvazione da parte del CIPE della ripartizione per grandi aree geografiche delle centrali nucleari, una proposta di localizzazione delle centrali, nell'ambito dei siti previsti nella carta redatta dal CNEN.

Si è inteso in questo modo attribuire alle regioni, ai comuni ed alle province un peso determinante nella localizzazione delle centrali elettronucleari, in quanto il Governo è poi tenuto a procedere alla determinazione dei siti sulla base di quanto proposto dalla Commissione predetta.

Articolo 11. — L'articolo prevede che il Governo localizzi le centrali elettronucleari secondo quanto indicato dalla Commissione di cui all'articolo 10. Viene inoltre stabilito che il Governo, qualora la Commissione predetta non esprima la sua proposta di localizzazione entro il termine indicato, possa procedere ugualmente alla localizzazione delle centrali elettronucleari.

Articolo 12. — La norma prevede la nomina da parte delle regioni di comitati di garanti che vigilino sulla costruzione e sul funzionamento delle singole centrali nucleari riferendo alle regioni medesime.

I comitati di garanti sono composti da 5 membri esperti nelle discipline tecnico-scientifiche di cui uno è designato direttamente dalla regione, uno ciascuno dal comune e dalla provincia nei cui territori è localizzata la centrale e due dal CNR fra persone esperte nelle discipline attinenti le centrali elettronucleari e la loro sicurezza.

Articolo 13. — La norma prevede la promozione di una campagna informativa diretta a rendere noti ai cittadini i reali e comprovati effetti delle centrali elettronucleari sull'ambiente circostante, tenendo conto delle varie correnti del pensiero scientifico.

L'articolo prevede inoltre che il Ministro dell'industria provveda a pubblicizzare l'intero *iter* per la localizzazione delle centrali medesime.

Articolo 14. — La norma prevede che il decreto di localizzazione delle centrali elettronucleari costituisca, se necessario, una variante del piano regolatore.

Articolo 15. — L'articolo sopprime alcuni articoli della legge 2 agosto 1975, n. 393, sostituiti con il presente progetto di legge.

Articolo 16. — La norma prevede la copertura dell'onere della presente legge

per il 1979 prevista in 50 miliardi mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento previsto nel capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

La previsione di spesa di 50 miliardi comprende 40 miliardi per il contributo al CNR di cui all'articolo 1 e 10 miliardi di minori entrate per gli incentivi fiscali previsti negli articoli 4, 5 e 6. Per quest'ultima voce è stata prevista una somma di soli 10 miliardi dato che il 1979 vedrà la fase di avvio dei meccanismi di incentivazione fiscale.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

RICERCA ED INCENTIVI NEL CAMPO
DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVA-
BILI E DEL RISPARMIO DI ENERGIA.

ART. 1.

È autorizzata la spesa complessiva di 400 miliardi di lire in 5 anni per la concessione di contributi straordinari al Consiglio nazionale delle ricerche allo scopo di porre in atto e/o sviluppare programmi di ricerca ed applicazione nel campo delle fonti di energia rinnovabili.

La spesa è così ripartita:

per il 1979 lire 40 miliardi;
per il 1980 lire 60 miliardi;
per il 1981 lire 80 miliardi;
per il 1982 lire 100 miliardi;
per il 1983 lire 120 miliardi.

ART. 2.

L'utilizzazione dell'energia solare e delle altre fonti di energia rinnovabili è libera.

L'installazione degli impianti per l'utilizzazione dell'energia solare e delle altre fonti di energia rinnovabili non è soggetta ad alcuna autorizzazione o concessione ed a nessun onere particolare, fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti.

ART. 3.

La produzione di energia elettrica che utilizzi fonti di energia rinnovabili è libera per ogni tipo di utenza e senza limitazioni di potenza installata e non è soggetta ad alcuna autorizzazione, a condizione che l'energia venga distribuita all'interno dell'unità abitativa, del condominio, consorzio, cooperativa, ente o società titolare dell'impianto.

ART. 4.

Il 60 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto degli impianti destinati all'utilizzazione dell'energia solare o di altre fonti di energia rinnovabili è deducibile dal reddito complessivo ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

ART. 5.

L'aliquota dell'IVA sulle forniture destinate ad impianti per l'utilizzazione di fonti di energia rinnovabili è portata all'1 per cento.

ART. 6.

Le spese documentate per il miglioramento dell'isolamento termico degli edifici adibiti ad uso di abitazione sono deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per una sola volta e per un importo massimo pari al 10 per cento del valore di ogni singolo immobile calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Entro 3 mesi dalla data di approvazione della presente legge il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto alla emanazione di un regolamento di attuazione delle norme di cui al comma precedente.

TITOLO II

NORME SULLA LOCALIZZAZIONE
DELLE CENTRALI ELETTRONUCLEARI.

ART. 7.

Le centrali elettronucleari possono essere localizzate solo nei siti indicati idonei nella carta nazionale dei siti suscettibili d'insediamento di centrali nucleari,

redatta dal CNEN, d'intesa con le regioni e con l'ENEL, ai sensi dell'articolo 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

ART. 8.

Nei siti indicati come idonei all'insediamento di centrali elettronucleari l'ENEL e il CNEN sono autorizzati ad eseguire le indagini adatte a raccogliere i dati tecnici necessari per valutare l'effettiva idoneità dei medesimi.

Per svolgere le indagini l'ENEL e il CNEN hanno la facoltà di accedere nei fondi compresi nei siti. I proprietari o possessori dei fondi non possono opporsi all'accesso, ma hanno facoltà di esigere una cauzione per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dalle indagini. Qualora le parti non si accordino sulla misura della cauzione, l'ingegnere capo del genio civile, sentito, ove occorra, l'avviso di un perito, stabilisce d'ufficio l'ammontare del deposito cauzionale. Ogni ulteriore controversia fra il proprietario o possessore del fondo e l'ENEL o il CNEN è di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 9.

Entro un mese dalla data di approvazione della presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentito l'ENEL, approva la ripartizione del numero delle centrali elettronucleari previsto dal programma energetico, approvato dal CIPE il 23 dicembre 1977, fra le grandi aree geografiche del paese: Italia settentrionale, centrale, meridionale e insulare.

ART. 10.

È costituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una Commissione per la localizzazione delle centrali elettronucleari composta dai presidenti delle Giunte regionali, da 10 membri designati dall'ANCI e 10 membri

designati dall'UPI in modo che siano rappresentate tutte le regioni e tutti i partiti politici presenti in Parlamento.

La Commissione di cui al comma precedente esprime, a maggioranza semplice dei componenti, entro tre mesi dalla data della delibera del CIPE di cui all'articolo precedente, una proposta di localizzazione del numero delle centrali elettronucleari fissato dal CIPE per le varie grandi aree geografiche, indicando i siti in cui devono essere costruite le centrali elettronucleari.

La suddetta proposta di localizzazione può prevedere anche localizzazioni alternative tra di loro per ciascuna centrale nucleare.

Le localizzazioni debbono essere fatte esclusivamente nell'ambito dei siti inclusi nella carta nazionale di cui al precedente articolo 7.

ART. 11.

Il Governo è delegato ad emanare entro un mese dalla data in cui la Commissione per la localizzazione delle centrali nucleari ha espresso le sue proposte, od entro un mese dalla data in cui è scaduto il termine per la presentazione delle proposte predette, un decreto avente forza di legge diretto a determinare i siti per la localizzazione delle centrali elettronucleari.

Il predetto decreto deve essere conforme alla proposta di localizzazione espressa dalla Commissione per la localizzazione delle centrali elettronucleari, sempreché tale proposta sia stata espressa nel termine prescritto.

ART. 12.

Le regioni, nel cui territorio vengono localizzate centrali elettronucleari, nominano, per ciascuna centrale o gruppo di centrali localizzate nel medesimo comune, un Comitato di garanti e ne disciplinano il funzionamento.

Ciascun Comitato di garanti è composto da 5 membri esperti nelle discipli-

ne tecnico-scientifiche, di cui, uno è designato direttamente dalla regione, uno è designato dal comune ed uno dalla provincia nel cui territorio è localizzata la centrale o il gruppo di centrali e due sono designati dal CNR tra persone esperte in ingegneria nucleare o in fisica o in fisica nucleare applicata alla medicina.

I Comitati di garanti vigilano sulla costruzione ed il funzionamento della o delle centrali elettronucleari ed a tale scopo possono effettuare ispezioni negli impianti elettronucleari stessi.

I Comitati di garanti informano periodicamente la regione dei risultati della loro attività ispettiva, di eventuali irregolarità e di pericoli per le persone e l'ambiente.

ART. 13.

Nel corso di tutto l'*iter* per la determinazione dei siti per le centrali elettronucleari il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il CNEN e le regioni promuovono una campagna informativa sui motivi che portano alla realizzazione di centrali elettronucleari, sui motivi delle localizzazioni, sugli effetti reali e provati dell'insediamento di centrali elettronucleari sull'ambiente circostante, dando spazio sufficiente ai vari orientamenti scientifici sull'argomento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede inoltre a pubblicizzare tutte le fasi dell'*iter* per la localizzazione delle centrali elettronucleari.

ART. 14.

Il decreto che determina i siti per la localizzazione delle centrali elettronucleari costituisce, nel caso sia necessario, variante del piano regolatore e sostituisce la concessione edilizia.

ART. 15.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 22 della legge 2 agosto 1975, n. 393 sono abrogati.

ART. 16.

All'onere della presente legge, previsto in 50 miliardi per il 1979, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.